



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

ORIGINALE

Ordinanza N. 000038 del 01.06.2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMI 4 E 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE E ALL'INDIVIDUAZIONE DI REGOLE E CRITERI DA OSSERVARE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO, NEL RISPETTO DI CONDIZIONI IDONEE ALLA TUTELA DELLA SALUTE.

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 4, del D.L. vo 18 agosto 2000, N° 267: *Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;*

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., che prevede espressamente che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitari o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare:

- il comma 8, articolo 1, ove si prevede che: *“È vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;
- il comma 9, ove si prevede che: *“Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;
- il comma 14, ove si prevede che: *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. ee), primo periodo: *le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;*

Viste le *“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 16 maggio 2020, con particolare riferimento alla scheda tecnica relativa alla ristorazione;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 32 del 20/05/2020 avente ad oggetto *“Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020”*;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 34 del 25/05/2020 che adotta sul territorio della Regione Liguria l'aggiornamento e l'integrazione approvato il 22/05/2020 delle *“Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”*, elaborate il 16 maggio 2020 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Considerato che, in ragione della ripresa delle attività commerciali, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande, si rende necessario adottare misure con finalità di prevenzione e tutela della salute che consentano di ampliare il più possibile gli spazi aperti

funzionali all'esercizio delle attività stesse, in modo da favorire il c.d. distanziamento sociale ed evitare che tali attività si svolgano all'interno di ambienti chiusi; la stessa impostazione è peraltro contenuta nel "Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione" elaborato da Inail, ove si prevede che: *"Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità."*

Considerato che tra le misure da adottare, al fine di favorire un migliore distanziamento tra le persone attraverso una distribuzione in superfici più ampie e non chiuse, viene sostenuta anche la possibilità che spazi pubblici o ad uso pubblico di vario tipo possano essere utilizzati in funzione della estensione delle attività in oggetto;

Evidenziato che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19/5/2020 (c.d. Rilancia Italia), all'art. 181 prevede, fino al 31 ottobre 2020, a favore delle imprese di pubblico esercizio un regime derogatorio per l'occupazione del suolo pubblico sia in termini economici (esonero dal pagamento della tassa/canone di occupazione e imposta di bollo) sia in relazione ai vincoli paesaggistici e culturali di cui al D.lgs n. 42/04;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 22/05/2020 ad oggetto "Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneari 2020";

Visto il vigente regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 13/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 27/10/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente piano commerciale delle attività di somministrazione alimenti e bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che, in previsione del rilevante numero di istanze di occupazione di nuovi spazi pubblici indispensabili per garantire il distanziamento sociale nella attività di somministrazione, si rende necessario, in via temporanea ed eccezionale, derogare, per quanto non compatibile, alle disposizioni normative e ai regolamenti comunali sopra elencati che disciplinano, in relazione ai diversi aspetti e profili di rilevanza, le concessioni e autorizzazioni di suolo pubblico;

Valutato che si ritiene di esercitare il potere di ordinanza sindacale al fine prevenire il rischio di assembramenti e assicurare una fruizione in sicurezza dei servizi di ristorazione e somministrazione;

Ritenuto, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che nell'attuale specifico contesto di emergenza sanitaria, i contenuti della presente ordinanza perseguono, coerentemente con la normativa statale e regionale, la finalità di garantire l'attuazione delle misure di distanziamento sociale dettate dal Governo;

Ritenuto che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus covid-19 per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

Atteso che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Richiamati

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e riportate, l'osservanza delle seguenti disposizioni, in materia di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico:

1. è consentito ai gestori di pubblici esercizi l'ampliamento dell'occupazione esistente e/o autorizzabile con strutture amovibili (tavolini, sedute ed ombrelloni), utilizzando aree libere poste nelle vicinanze (comprese vie e piazze limitrofe) delle imprese di pubblico esercizio, anche non adiacenti, mediante la presentazione di idonea istanza all'Ufficio Tributi del Comune di Laigueglia, in deroga alle vigenti disposizioni normative e dei regolamenti comunali;
2. le predette strutture amovibili possono essere collocate anche in corrispondenza della facciata di altre attività, previo consenso scritto dei gestori;
3. fuori dall'orario di apertura del locale e comunque dopo la chiusura dell'attività, tutti gli elementi dell'ampliamento (tavolini, sedute, ombrelloni) devono essere obbligatoriamente rimossi, pena la revoca della concessione di suolo pubblico; tutti gli elementi dell'ampliamento devono essere altresì rimossi per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale;
4. il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad esercitare la vigilanza, la pulizia e la sanificazione a norma dei luoghi concessi, di rispettare e fare rispettare le misure nel tempo vigenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica nonché ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro conferimento secondo le modalità vigenti;
5. non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della strada, per cui occorre il preventivo nulla osta della Polizia Locale, nonché quelle in materia di inquinamento acustico;
6. nell'eventualità pervenissero richieste concorrenti o concomitanti sulla medesima porzione di suolo si procederà, in via prioritaria, mediante confronto con le parti interessate per raggiungere una soluzione concordata; in caso di mancato accordo, la divisione verrà effettuata in parti eguali;
7. l'occupazione assentita in forza della presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza alcun obbligo d'indennizzo, per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, salute e igiene pubblica o per sopravvenute esigenze inderogabili connesse allo svolgimento di concomitanti eventi o pubbliche manifestazioni organizzati, promossi o comunque patrocinati dall'Ente;

8. al fine di consentire i controlli e per favorire il rispetto del distanziamento, il concessionario deve indicare il perimetro dell'area oggetto di concessione posizionando, senza danneggiare la pavimentazione, segnaletica orizzontale amovibile in corrispondenza degli angoli dell'area;

9. l'occupante sarà l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale o a terzi a causa di quanto viene autorizzato;

10. la presente ordinanza non trova applicazione sulle aree demaniali marittime per le quali si rinvia alla deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 22/05/2020 ad oggetto "Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneari 2020";

DISPONE

Che la presente ordinanza entri in vigore con valenza sperimentale **dal 5 giugno al 31 ottobre 2020**, con possibilità di proroga o revoca anticipata e con riserva di adeguarne l'applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alla adozione di eventuali atti normativi in materia.

Salvo diversa disposizione di legge, in caso di violazione alle disposizioni della presente Ordinanza si applica la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii., con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 e ss. mm. ed. ii. La violazione, in caso di recidiva, comporterà anche la revoca dell'occupazione concessa in virtù della presente Ordinanza.

DA' ATTO

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa ritenuti più idonei.

DA' MANDATO

al Corpo di Polizia Locale di Laigueglia e a tutte le Forze di Polizia della sorveglianza e applicazione della presente Ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.; in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (DPR 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Savona, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Data a Laigueglia il 1° giugno 2020



IL SINDACO

Roberto Sasso Del Verme

